



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-sexies;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, con il quale la specie Gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) è stata iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

VISTO l'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica", in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

CONSTATATA la diffusione della specie Gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) in alcune parti del territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare le misure di gestione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 al fine di rendere minimi gli effetti della presenza del Gambero della Louisiana sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

ACQUISITI i risultati della consultazione pubblica avviata il 18 maggio 2021 secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si è espresso con nota del 22 luglio 2022;

SENTITO il Ministro della salute, che si è espresso con nota del 30 marzo 2023;

SENTITA la Conferenza Stato - Regioni, che si è espressa nella seduta del 24 maggio 2023;

SENTITO l'ISPRA, che si è espresso con nota dell'11 agosto 2022;

DECRETA

Articolo unico

(Misure di gestione degli esemplari della specie Gambero della Louisiana)

1. Sono adottate le misure di gestione degli esemplari della specie Gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) presenti nel territorio nazionale e contenute nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin